

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 40

Adunanza 2 ottobre 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PRALI - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 27/07/2001 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1097-207745/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di Prali, con la variante in oggetto, propone di:

- individuare e perimetrare, in adiacenza ai nuclei residenziali (Giordano, Orgere, Cugno, Campo del Clot, Gardiola, Arnaud, Crosetto, Ribba e Malzat), dieci nuove aree destinate alla costruzione di depositi e bassi fabbricati;
- eliminare un'area per depositi e bassi fabbricati in borgata Rodoretto ed il suo conseguente accorpamento con l'adiacente zona di recupero (ZR4);
- inserire nelle tabelle di zona indicazioni di carattere normativo circa la modalità di realizzazione dei bassi fabbricati (progetto unitario, inserimento ambientale ecc.);
- aggiornare le cartografie relative alla viabilità esistente;
- ridenominare le zone del P.R.G.I.;

premessò altresì che, con la deliberazione di adozione n. 11 del 27/09/2001, il Consiglio Comunale ritiene "... *necessario presentare nei termini di legge alcune osservazioni principalmente in merito a:*

- *formulazione delle norme specifiche della ZD 12 semplicemente rivolta al conseguimento all'unità architettonica degli interventi realizzati in tempi diversi nonché all'articolo 27.4 delle Nda;*

- *diversificazione della natura delle occupazioni del suolo nella ZD 14 e ammissibilità delle occupazioni del suolo con depositi in tutte le ZD contemplate dalla variante;*
- *natura e necessità dello strumento urbanistico esecutivo ai fini dell'ammissibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone BB2 e BC1 anche in base al confronto con le norme caratteristiche delle altre borgate minori";*

rilevato che al Comune di Prali sono attribuibili i seguenti dati:

- socio-economici e territoriali:
 - popolazione: 313 abitanti (1997);
 - superficie: 7.233 ha, dei quali 2.233 aree boscate;
 - centro storico di interesse provinciale;
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.P. n. 169;
 - è caratterizzato dalla presenza di aree ad elevata qualità ambientale ai sensi dell'art. 12 del P.T.R.;
 - risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, sub-ambito "C.M. Valli Chisone e Germanasca"; (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);
- urbanistici:
 - è dotato di P.R.G.I., redatto dalla Comunità Montana per la sub-area della Val Germanasca, comprendente i Comuni di Perrero, Prali, Salza di Pinerolo e Massello, approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 64-24843 del 22/11/1988;
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 27/07/2001, una Variante Parziale al suddetto P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
 - ha trasmesso alla Provincia, in data 21/08/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22/2001 di adozione e dalla relazione illustrativa ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/09/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Prali, adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 27/07/2001:

a) in linea generale si rileva che la Variante proposta, che si compone di allegati tecnici parte in originale e parte in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 "*L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici*" e n. 12/PET del 05/08/1998 "*Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 <<Tutela e uso del suolo>>*".

In particolare la *Carta di Sintesi* dello studio geologico, riprodotta in fotocopia b/n, è illeggibile e non consente di valutare se il Comune ha recepito le indicazioni della nota prot. n. 753/20.1/P in data 08/05/2001 della Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Progettazione interventi geologico-tecnici e sismico.

Si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;

b) in riferimento alla proposta di individuare e perimetrare, in adiacenza ai nuclei residenziali, dieci nuove aree destinate alla costruzione di depositi e bassi fabbricati ed all'osservazione che il Consiglio Comunale intende formulare alla Variante in modo da introdurre la "*... ammissibilità delle occupazioni del suolo con depositi in tutte le ZD contemplate dalla variante ...*", si fa presente che una disposizione così estesa (peraltro poco chiara) può determinare la non regolamentata realizzazione di antiestetici depositi in un territorio di particolare pregio ambientale.

A tale proposito si ricorda che l'art. 12 del Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 388 - C.R. 9126 del 19 giugno 1997, prevede nella valle Germanasca, la formazione di Piano Territoriale di competenza regionale, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

La medesima impostazione è stata recepita dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, il quale, all'art. 14.4.1 delle N.d.A., prescrive che "*Fino all'adozione dei ... piani territoriali con valenza paesistica ... in assenza di disposizioni di legge per le singole categorie di beni rientranti nell'ambito dei siti delimitati, i PRGC dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi ...*";

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Prali la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso